

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Definizioni

g) per «**inconferibilità**», la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano **riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale**, a coloro che abbiano **svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi**, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

h) per «**incompatibilità**», l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di **scegliere**, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e **l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico**;

Definizioni

1. Ai fini del conferimento di **incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice** nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa.

Definizioni

i) per «**incarichi amministrativi di vertice**», gli incarichi di livello **apicale**, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o **posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni** e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;

Definizioni

j) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «**incarichi dirigenziali esterni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2. Ai fini del presente decreto al **conferimento negli enti locali di incarichi dirigenziali è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di tali incarichi a soggetti con contratto a tempo determinato**, ai sensi dell'articolo 110, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

**ALL. N. 1 - PNA 2025 SCHEMI ESPLICATIVI PER
UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO DELL' 8 APRILE 2013 N. 39**

1.

1. Premessa

1. Premessa

L'Autorità, ai fini collaborativi, ha predisposto degli schemi esplicativi delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, per una corretta applicazione del citato decreto e per supportare i soggetti che rendono le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Degli schemi esplicativi potranno avvalersi le amministrazioni per l'informativa da sottoporre al soggetto al quale si intende conferire un incarico sui presupposti rilevanti nel caso di specie ai fini del configurarsi delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità, per consentire allo stesso di presentare correttamente le dichiarazioni ex art. 20 del d.lgs. n. 39/2013.

Si ricorda che tali dichiarazioni sono rese da chi assume un incarico di tipo amministrativo nelle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed enti di diritto privato in controllo pubblico, così come definiti dal d.lgs. n. 39/2013.

Tali dichiarazioni sono rese: all'atto del conferimento dell'incarico, nel caso della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità; annualmente, nel caso della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità.

2.

Articolo 3

**2. Inconferibilità in caso di
condanna per reati contro la
Pubblica Amministrazione**

Articolo 3

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei **reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale**, non possono essere attribuiti:

- a) gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni statali, regionali e locali ((**nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico**))*;
- b) gli incarichi di **amministratore di ente pubblico**, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli **incarichi dirigenziali, interni e esterni**, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di **amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico**, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo** nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

(*) modifica introdotta con l'articolo 1, comma 1 della legge 35/2022

Articolo 3

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

articolo 3, comma 1,
della legge 27 marzo 2001, n. 97

314 - peculato
317- concussione
318 - corruzione per esercizio
della funzione
319 - corruzione per atto contrario
ai doveri d'ufficio
319-ter - corruzione in atti
giudiziari
319-quater induzione indebita...
320 - corruzione di persona
incaricata di pubblico servizio

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 **ha carattere permanente** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria **dell'interdizione perpetua** dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la **cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare** o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione **temporanea**, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. **Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.**

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

3. Ove la condanna riguardi uno degli **altri reati** previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere **permanente** nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria **dell'interdizione perpetua** dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una **interdizione temporanea**, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale incorre nei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, **anche laddove sia cessata la causa di inconferibilità**, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013, fino a quando non sia pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva di proscioglimento.



Art. 35-bis (*)

decreto legislativo
165/2001

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati **condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i **reati** previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) **non possono** fare parte, anche con compiti di segreteria, di **commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi**;

b) **non possono** essere **assegnati**, **anche** con **funzioni direttive**, agli uffici preposti alla **gestione delle risorse finanziarie**, all'**acquisizione di beni, servizi e forniture**, nonché alla **concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati**;

c) **non possono** fare parte delle **commissioni per la scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

(*) Articolo aggiunto dall'art.1, comma 46 della legge 190/2012

2.1.A chi è stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”, artt. 314 – 335 bis cp)

NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI (con carattere di temporaneità o permanenza a seconda della pena inflitta)¹⁰:

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- 2) incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- 3) incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- 4) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico³, di livello nazionale, regionale e locale;
- 5) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

3.

Articolo 4

Inconferibilità e incompatibilità per chi ha svolto incarichi o attività professionale presso enti di diritto privato regolati o finanziati

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. A coloro che, ~~nei due anni precedenti~~, **nell'anno precedente***, abbiano svolto **incarichi** e ricoperto **cariche** in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto **in proprio attività professionali**, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

(*) modificato con la **LEGGE 5 marzo 2024, n. 21**

Definizioni

j) per «**incarichi dirigenziali interni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;

k) per «**incarichi dirigenziali esterni**», gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni;

Articolo 4

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1-bis*. Nelle ipotesi in cui l'incarico, la carica o l'attività professionale abbia **carattere occasionale o non esecutivo o di controllo**, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l'adozione di **presidi organizzativi e di trasparenza** atti a gestire potenziali conflitti di interesse.

1-ter*. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell'organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti

(*) comma aggiunto con la LEGGE 5 marzo 2024, n. 21

Articolo 9

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, **che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico**, sono **incompatibili** con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono **incompatibili** con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, **di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico**.

3.1. Chi ha svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico

NON PUO' RICOPRIRE PER 1 ANNO¹² (inconferibilità ex art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle medesime amministrazioni statali, regionali e locali;
- 2) incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- 3) incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni o negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità ex art. 9, co. 1, d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- 2) incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico;

4.1. Chi ha svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

NON PUO' RICOPRIRE PER 1 ANNO¹⁴ (inconferibilità ex art. 4, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle medesime amministrazioni statali, regionali e locali;
- 2) incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- 3) incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità ex art. 9, co. 2, d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni;
- 2) incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni;
- 3) incarichi di amministratore negli enti pubblici;
- 4) incarichi di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

3.2. Chi ha svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale

NON PUO' RICOPRIRE PER 2 ANNI (inconferibilità ex art. 5 d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità ex art. 10, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 39/2013)¹³

- 1) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione.

4.2. Chi svolge in proprio attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità ex art. 10, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 39/2013)¹⁵

- 1) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione.

Articolo 5

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei **due anni** precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal **servizio sanitario regionale**.

Articolo 10

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra le cariche direttive nelle aziende sanitarie locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e lo svolgimento di attività professionali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una medesima regione sono **incompatibili**:

- a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale;
- b) con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale.

2. L'incompatibilità sussiste altresì allorché gli incarichi, le cariche e le attività professionali indicate nel presente articolo siano assunte o mantenute **dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado**.

4.

5. Inconferibilità / incompatibilità per i componenti di organo politico nelle Regioni

5.1. Chi è componente della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità ex art. 11, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali;
- 2) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale.

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di **amministratore** di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di **amministratore** di ente pubblico di livello regionale sono **incompatibili**:

a) con la carica di **componente della giunta o del consiglio** della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di **componente della giunta o del consiglio** di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione **della medesima regione**;

c) con la carica di **presidente e amministratore delegato** di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

5.2. Chi è componente della giunta o del consiglio della Regione

NON PUO' RICOPRIRE PER 3 ANNI (inconferibilità ex art. 8, co. 4, d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità)

- 1) incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 12¹⁶, co. 3, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013);
- 2) incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale (art. 12¹⁷, co. 4, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013);
- 3) incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 13, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013);
- 4) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione (art. 14, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 39/2013).

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

4. Gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali** non possono essere conferiti a coloro che **nei tre anni precedenti** abbiano fatto parte della **giunta o del consiglio della regione interessata** ovvero abbiano ricoperto la carica di **amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale** che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della **giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni** avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

Articolo 12

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico **sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico**, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di **livello regionale** sono **incompatibili**:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Articolo 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di **livello provinciale o comunale** sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4-bis. ((Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico)).

Articolo 13

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di **presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico**, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di **presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico** di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Articolo 14

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali** di una regione sono **incompatibili**:

a) con la carica di **componente della giunta o del consiglio della regione** interessata ovvero con la carica di **amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale** che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

5.

**6. Inconferibilità / incompatibilità
per componenti di organo politico in
Province, Comuni
e forme associative tra Comuni**

6.1. Chi è componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (art. 11, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013);
- 2) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale (art. 11, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013);
- 3) incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 12¹⁸, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013);
- 4) incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale o di livello regionale (art. 13, co. 2, lett. b), e co. 3 del d.lgs. n. 39/2013);
- 5) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione (art. 14, co. 2, del d.lgs. n. 39/2013).

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, compresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Articolo 12

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico **sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico**, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di **livello regionale** sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Articolo 13

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di **diritto privato in controllo pubblico**, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

Articolo 14

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della **medesima regione**;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

6.2. Chi è componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità)

- | |
|--|
| 1) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione (art. 11, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013); |
| 2) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale (art. 11, co. 3, lett. b), d.lgs. n. 39/2013; |
| 3) incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale (art. 12 ¹⁹ , co. 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013). |

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. **Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi **nella stessa regione** dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

Articolo 12

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di **livello provinciale o comunale** sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi **nella stessa regione** dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

4-bis. ((Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione o dello stesso ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico)).

6.3. Chi è componente della giunta o del consiglio, della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità art. 11, co. 3, lett. a), del d.lgs. n. 39/2013)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- 2) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale.

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

3. Gli **incarichi amministrativi di vertice** nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione **nonché** gli incarichi di **amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale** sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

6.4. Chi è componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL

NON PUO' RICOPRIRE PER 2 ANNI (inconferibilità ex art. 8, co. 5, d.lgs. n. 39/2013)

1) incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.

Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo** nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, **nei due anni precedenti**, abbiano fatto parte della **giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui **territorio** è compreso nel territorio della ASL.

6.

**7. Inconferibilità/Incompatibilità per
chi ha svolto incarichi presso enti
pubblici o enti di diritto privato in controllo
pubblico**

7.1. Chi è Presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione

NON PUO' CONTESTUALMENTE RICOPRIRE (incompatibilità)

- 1) incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali (art. 11, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013);
- 2) incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale (art. 11, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013);
- 3) incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 12²⁰, co. 3, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013);
- 4) incarichi di Presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (art. 13, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013);
- 5) incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione (art. 14, co. 2, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013).

Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli **incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale** sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Articolo 12

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico **sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico**, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
3. **Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni**, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di **livello regionale** sono incompatibili:
 - a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Articolo 14

DECRETO LEGISLATIVO
8 aprile 2013, n. 39

Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di **direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali** di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della **stessa regione**.

Delibera n. 92 dell'11 marzo 2026

Oggetto

Approvazione di n. 10 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativi all'assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

SCHEMI DI PUBBLICAZIONE

Delibera

1. di approvare n. 10 schemi ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, allegati alla presente delibera, ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 (**all.ti da 1 a 10**);
2. di mettere a disposizione delle amministrazioni/enti i suddetti schemi che saranno oggetto di una sperimentazione su base volontaria all'esito della quale l'Autorità potrà perfezionare gli schemi alla luce degli eventuali rilievi formulati dalle amministrazioni/enti;
3. di definire il periodo di sperimentazione in 12 mesi, a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'avviso relativo all'approvazione della presente delibera, scaduto il quale gli schemi rimarranno, in ogni caso, un importante ed utile ausilio per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
4. di riservarsi in ogni caso di valutare l'opportunità di apportare eventuali ulteriori modifiche agli schemi, ovvero di apportare le modifiche che si rendano necessarie in caso di modifiche normative.

SCHEMI DI PUBBLICAZIONE

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di _____ presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

DICHIARA²

l'**insussistenza** delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITA'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013 in ragione della tipologia di incarico assunto:

SCHEMI DI PUBBLICAZIONE

DICHIARA ALTRESI'

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" ⁷.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

Luogo, data

Firma

SCHEMI DI PUBBLICAZIONE

l'**insussistenza** delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITÀ** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

***Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali
(si tenga conto dell'esimente di cui all'art. 12, comma 4 – bis², del d.lgs. n. 39/2013)***

- ☐ Insussistenza ipotesi art. 12, comma 1³, del d.lgs. n. 39/2013;
- ☐ Insussistenza ipotesi art. 12, comma 2⁴, del d.lgs. n. 39/2013;
- ☐ Insussistenza ipotesi art. 12, comma 3⁵, d.lgs. n. 39/2013 se l'incarico si riveste presso un ente di livello regionale;
- ☐ Insussistenza ipotesi art. 12, comma 4⁶, d.lgs. n. 39/2013 se l'incarico si riveste presso un ente di livello provinciale o comunale del d.lgs. n. 39/2013.

INCOMPATIBILITA' PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. PER GLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE**1.1 Incompatibilità con lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e/o con lo svolgimento di attività professionali:**

art. 9, comma 1	l'assunzione e il mantenimento incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico
art. 9, comma 2	svolgimento in proprio di un'attività professionale , se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

1. PER GLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE**1.2 Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

art. 11, comma 1	carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare
art. 11, comma 2	a) carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; b) carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

1. PER GLI INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

1.2 Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

art. 11,
comma 3

- a) carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;
- b) carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) carica di componente di organi di indirizzo negli **enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

2. PER GLI INCARICHI DI DIRIGENTE ESTERNO E INTERNO**2.1 Incompatibilità con lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati e/o con lo svolgimento di attività professionali:**

art. 9, comma 1	l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico
art. 9, comma 2	svolgimento in proprio, un'attività professionale , se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

3. PER GLI INCARICHI DI DIRIGENTE ESTERNO**3.1 Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

art. 12, comma 1	l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico
art. 12, comma 2	l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare

3. PER GLI INCARICHI DI DIRIGENTE ESTERNO**In caso di incarico presso un ente di livello regionale**art. 12,
comma 3

- a) carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione

In caso di incarico presso un ente di livello provinciale o comunaleart. 12,
comma 4,

- a) carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INCONFERIBILITA' PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A.N.A.C.
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3, comma 1	Assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. (In merito, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), l'articolo 3, co.7, del d.lgs. n. 39/2013, deve essere letto nel senso che la sentenza di patteggiamento per uno dei reati previsti dal menzionato articolo 3 non comporta l'inconferibilità degli incarichi, a meno che non siano state irrogate pene accessorie)
-----------------	---

Inconferibilità per provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati e/o per pregresso esercizio di attività professionale regolata o finanziata

Art. 4, comma 1	Non avere, nell'anno precedente: - svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico - svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico
-----------------	--

SANITA'

Santo Fabiano

**INCOMPATIBILITA'
SANITA'
DIRIGENTI NON MEDICI**

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

Il/La sottoscritto/a _____ con riferimento all'incarico di _____ presso _____, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", nonché ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 39 dell'08.04.2013

DICHIARA

l'**insussistenza** delle seguenti situazioni di **INCOMPATIBILITÀ'** disciplinate dal d.lgs. n. 39/2013:

Incompatibilità con le cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (si tenga conto dell'esimente di cui all'art. 12, comma 4 – bis, del d.lgs. n. 39/2013)

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

art. 12, comma 1	l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico , ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico
art. 12, comma 2	con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

In caso di incarico presso un ente di livello regionaleart. 12,
comma 3

- a) carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione

In caso di incarico presso un ente di livello provinciale o comunaleart. 12,
comma 4,

- a) carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

INCOMPATIBILITA' SANITA' GOVERNANCE

INCOMPATIBILITA' SANITA' GOVERNANCE

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

Art. 10, comma 1	a) incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; b) svolgimento in proprio attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale
Ar. 10, comma 2	incarichi, cariche e attività professionali indicate nell'articolo 10, comma 1, assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado

DICHIARAZIONE SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ex art. 20 d.lgs. n. 39/2013

Art. 14, comma 1	carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare
Ar. 14, comma 2	a) carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale; b) carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.”; c) c) carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione

**INCONFERIBILITA'
SANITA'
DIRIGENTI NON MEDICI**

INCONFERIBILITA' SANITA' NON MEDICI

Inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3, comma 1, lettera c	Assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. (In merito, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), l'articolo 3, co.7, del d.lgs. n. 39/2013, deve essere letto nel senso che la sentenza di patteggiamento per uno dei reati previsti dal menzionato articolo 3 non comporta l'inconferibilità degli incarichi, a meno che non siano state irrogate pene accessorie)
-------------------------------	---

Inconferibilità per provenienza da enti di diritto privato regolati o finanziati e/o per pregresso esercizio di attività professionale regolata o finanziata

Art. 4, comma 1, lettera c	Non avere, nell'anno precedente: - svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico - svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico
-------------------------------	---

INCONFERIBILITA' SANITA' NON MEDICI

DICHIARA ALTRESÌ

di essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ed è a conoscenza che l'ente ricevente la presente dichiarazione è tenuto a effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalla disciplina vigente in ordine alla relativa veridicità, anche tramite acquisizione di informazioni sulle iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale.

INCONFERIBILITA' SANITA' GOVERNANCE

Inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione

Art. 3, comma 1,
lettera e

Assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

(In merito, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia), l'articolo 3, co.7, del d.lgs. n. 39/2013, deve essere letto nel senso che la sentenza di patteggiamento per uno dei reati previsti dal menzionato articolo 3 non comporta l'inconferibilità degli incarichi, a meno che non siano state irrogate pene accessorie)

Art. 8

- nei **cinque anni precedenti** non siano stati **candidati in elezioni** europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.
- nei **due anni precedenti** abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di **amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale** che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale
- **nell'anno precedente** abbiano esercitato la funzione di **parlamentare**
- nei **tre anni precedenti** abbiano fatto parte della **giunta o del consiglio della regione** interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di **amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale** che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale
- nei **due anni precedenti**, abbiano fatto parte della **giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000** o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL